



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 del Consiglio Comunale

Oggetto: **RECESSO DALLA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA TRA I COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES E SOVER.**

L'anno duemilaventi, il giorno cinque agosto alle ore 18:30, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta D'urgenza, il Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, nonché del Decreto Sindacale n. 03 di data 24.03.2020, prot. n. 1910/P;

Presenti i signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Pisetta Erna	Presente
Ravanelli Edj	Presente
Ravanelli Giuliano	Presente
Ravanelli Isabella	Presente
Bertuzzi Viviana	Assente
Carli Michele	Presente
Fedrizzi Ezio	Presente
Gilli Alessandro	Presente
Lona Martino	Presente
Brendolise Nives	Assente
Ochner Paolo	Assente
Pisetta Gloria	Presente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Sugameli Francesco	Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della gestione associata dott. Rossini Sara.

I Consiglieri comunali Ochner Paolo e Pisetta Gloria partecipano alla seduta in modalità di videoconferenza

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Pisetta Erna, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **RECESSO DALLA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA TRA I COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES E SOVER.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Effettuata l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, il Segretario di Albiano esprime, ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli Enti Locali il proprio parere in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, il Responsabile pro tempore del Servizio finanziario del comune di Albiano esprime, ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli Enti Locali il proprio parere in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Il Relatore comunica:

- con l'articolo n. 6 "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relativo alla soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali in vigore dal 25 dicembre 2019, si è stabilito che:

"1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, gli articoli 9-bis, 9-ter e la tabella B della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

2. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: ", fatto salvo l'obbligo di gestione associata previsto dall'articolo 9-bis, " sono soppresse.

3. A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1 le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 continuano a operare, ferma restando la possibilità di modificarle o di recederne, secondo quanto previsto dal comma 4, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni.

4. Per assicurare a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie la possibilità di adeguare la propria organizzazione alle eventuali modifiche introdotte a seguito delle abrogazioni previste dal comma 1, lo scioglimento della convenzione, il recesso di uno o più aderenti alla convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata producono effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la volontà del comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, resta ferma la possibilità di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.";

- gli effetti giuridici della nuova disciplina in materia di gestioni associate sono stati meglio precisati nella nota a firma dell'Assessore agli EE.LL. di data 24 gennaio 2020 di cui è stata data lettura già nel corso della seduta di Consiglio del 26 maggio 2020;
- come si evince dal contenuto di suddetta nota il recesso unilaterale del comune di Segonzano dell'agosto 2019 produce un blocco della possibilità di recesso, anche consensuale, dalla gestione associata sino al 30 giugno 2020 e, alla data odierna, il comune di Segonzano non si è avvalso della facoltà di riassumere il provvedimento di recesso unilaterale, come indicato dalla Provincia, prolungando così gli effetti del proprio provvedimento illegittimo, a scapito della libertà d'iniziativa dei comuni ora convenzionati;
- a fronte di tale inerzia, la Conferenza dei sindaci nella riunione del giorno 11 marzo 2020 ha deliberato di proporre ai rispettivi consigli comunali come data di scioglimento consensuale della gestione associata il giorno 1° luglio 2020;
- con deliberazione consiliare n. 5 dd. 26 maggio 2020, esecutiva, il Comune di Albiano disponeva quindi, fra l'altro, di recedere, per quanto ivi espresso in premessa, dalla convenzione di gestione associata stipulata con i comuni di Lona Lases e Sover con decorrenza 1° luglio 2020;
- a fronte dell'avvenuta adozione di uguale atto da parte del Comune di Lona Lases, non seguiva entro la data del 1° luglio 2020 conforme deliberazione da parte del Comune di Sover;
- seguiva quindi corrispondenza chiarificatrice fra il Sindaco di Albiano e la Provincia Autonoma di Trento – Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna che, con nota trasmessa a mezzo e mail in data 29 luglio 2020, prot. Com.le n. 4466 dd. 03/08/2020, comunicava che:

“La deliberazione del Consiglio comunale n° 5 di data 26.05.2020 esprimeva la chiara intenzione da parte del Comune di recedere dalle convenzioni di gestione associata con i Comuni di Lona Lases e Sover a far data dal 01.07.2020, in virtù di una decisione assunta in conferenza dei Sindaci in data 11.03.2020.

Tale previsione non si è poi verificata a causa della non "rettifica" in Consiglio comunale da parte del Comune di Lona Lases della decisione assunta in conferenza dei Sindaci.

Tale evenienza però non intacca la chiara manifestazione di volontà del comune di Albiano di recedere dalle gestioni associate.

Il consiglio è quindi che il Comune approvi, nel primo consiglio comunale utile, una deliberazione di presa d'atto della situazione in cui vengano spiegati gli antefatti e si modifichi così la data di recesso dalle gestioni associate che non sarà più il 1 luglio, ma il 26.11.2020 ossia i sei mesi a partire dalla pubblicazione della deliberazione n° 5 di data 26.05.2020.”.

Udita la relazione;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale di Segonzano n. 20/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale a far data dal 12 agosto 2019 ha revocato le

proprie deliberazioni n. 16 dd 16/06/2016, n. 29 dd 16/06/2016, n. 13 dd 26/06/2019 e n.16 dd 16/07/2019 con le quali sono state approvate le varie convenzioni in ordine alla gestione associata fra i comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;

Preso atto che il recesso unilaterale del comune di Segonzano ha fatto venir meno a far data dal 12 agosto 2019 la convenzione quadro e le successive convenzioni attuative;

Richiamate le seguenti deliberazioni relative alla approvazione della vigente convenzione tra i comuni della gestione associata:

- Consiglio comunale Sover, n. 17 di data 12 novembre 2019;
- Consiglio comunale Lona Lases, n. 15 di data 11 novembre 2019;
- Consiglio comunale Albiano, n. 26 di data 11 novembre 2019;

Richiamata la lettura effettuata nel corso della seduta di Consiglio del 26 maggio 2020 della nota a firma dell'assessore agli enti locali di data 24 gennaio 2020;

Preso atto della proposta assunta dalla Conferenza dei sindaci di data 11 marzo 2020 di fissare il recesso dalla attuale gestione associata a decorrere dal 1° luglio 2020 in deroga al termine previsto dalla attuale convenzione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 dd. 26 maggio 2020, esecutiva, recante “Recesso consensuale dalla gestione associata obbligatoria tra i Comuni di Albiano, Lona Lases e Sover” ove, per le motivazioni ivi indicate e che qui integralmente si confermano, si stabiliva, fra l'altro, di recedere, per quanto ivi espresso in premessa, dalla convenzione di gestione associata stipulata con i comuni di Lona Lases e Sover con decorrenza 1° luglio 2020;

Preso atto della corrispondenza chiarificatrice fra il Sindaco di Albiano e la Provincia Autonoma di Trento – Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna e specificatamente della nota trasmessa a mezzo e mail in data 29 luglio 2020, prot. Com.le n. 4466 dd. 03/08/2020;

Confermato l'impegno da parte delle amministrazioni a collaborare per la riorganizzazione degli Uffici prima della data di recesso nello spirito della vigente convenzione;

Richiamata la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

Visto il C.E.L. 3 maggio 2018.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 (zero) contrari e n. 0 (zero) astenuti, su n. 11 consiglieri presenti e votanti in videoconferenza,

DELIBERA

1. di confermare la volontà di recedere dalle convenzioni di gestione associata con i Comuni di Lona Lases e Sover;

2. di dare conseguentemente atto che la data di effetto del predetto recesso è il 26 novembre 2020 (corrispondente a sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione consiliare n. 5 dd. 26 maggio 2020, esecutiva);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, ai comuni di Sover e Lona Lases, nonché alla Giunta provinciale di Trento, alla Giunta regionale e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione <<Organizzazione - Articolazione degli Uffici di Amministrazione trasparente>> del sito del Comune di Albiano;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige";
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

** i ricorsi b) e c) sono alternativi*

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Pisetta Erna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Rossini Sara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 03-08-2020

Il responsabile della struttura competente
f.to Rossini Sara

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Visto in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 03-08-2020

Il Segretario Reggente in sostituzione del
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossini Sara

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 10-08-2020 fino al 20-08-2020 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Rossini Sara

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 21-08-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Rossini Sara